DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1981

relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie in Francia in conformità della direttiva 72/160/CEE del Consiglio

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(81/775/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando che, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, il governo francese ha comunicato le seguenti disposizioni:

— decreto n. 81-88, del 30 gennaio 1981, relativo alla concessione di un'indennità annua di cessazione e di un'indennità vitalizia per la cessazione dell'attività avente carattere di complemento di pensione ai capi di aziende agricole anziani che cessano la loro attività;

— decreto del 30 gennaio 1981, che stabilisce l'importo delle provvidenze accordate in applicazione del decreto n. 81-88, del 30 gennaio 1981, relativo alla concessione di un'indennità annua di cessazione e di un'indennità vitalizia per la cessazione dell'attività ai capi di aziende agricole anziani che cessano la loro attività;

considerando che, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione deve decidere se, ai fini della conformità delle disposizioni comunicate con la direttiva sopra citata e in considerazione degli obiettivi della summenzionata direttiva nonché della necessaria coerenza fra le varie misure, le disposizioni di attuazione della riforma delle strutture agrarie vigenti in Francia, in conformità della direttiva 72/160/CEE, continuino, anche tenuto conto dei sopra citati decreti, a soddisfare ai presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che i predetti decreti soddisfano alle condizioni e alle finalità della direttiva 72/160/CEE;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni comunicate dal governo francese, relative all'attuazione della direttiva 72/160/CEE, tenuto conto delle disposizioni indicate specificamente nei considerando, continuano a soddisfare ai presupposti per la partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9.